

## IN SINTESI

## RIFIUTI E BONIFICHE

## Inserito ●

**Terre e rocce da scavo. Nuove regole sull'utilizzo con il D.M. n. 161/2012** - Da nuove importantissime definizioni (tra le altre quelle di «opera» e «materiali da scavo»), agli ambiti di applicazione ed esclusione; dal Piano di utilizzo fino al trasporto e alla dichiarazione di avvenuto utilizzo. Tante sono le novità introdotte dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2012, n. 221. Il decreto è entrato in vigore il 6 ottobre 2012; da questa data scattano i 180 giorni del periodo transitorio (termine 4 aprile 2013).

*Commento  
a pag. IV  
Testo  
a pag. XII*

**Decontaminazione di siti: un impulso alla crescita per rilanciare l'economia -**

Nell'ottica di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, attrarre nuovi investimenti, salvaguardare i livelli occupazionali anche con programmi di risanamento, di reindustrializzazione e, più in generale, di riqualificazione produttiva dei siti contaminati, i progetti di riparazione di terreni e di acque contaminate costituiscono obiettivi funzionali alla valorizzazione d'uso dei siti contaminati in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale. Sul punto, interviene il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corrado Clini.

*Articolo  
a pag. 10*

**Bonifica di siti contaminati: proposte di semplificazione** - Individuazione dell'obiettivo della bonifica nell'eliminazione dei rischi sanitari derivanti dall'esposizione a matrici e, più in generale, a risorse ambientali contaminate; messa in sicurezza operativa; interventi consentiti nei siti contaminati in attesa di bonifica e sulle acque di falda (comprese quelle emunte) e maggiore rapidità di approvazione per i progetti di messa in sicurezza e bonifica. Queste alcune delle misure contenute nel disegno di legge, recante «Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese», che contiene importanti novità anche in tema di bonifica dei siti contaminati.

*Articolo  
a pag. 13*

**Risanamento di siti inquinati: stato dell'arte e sostenibilità** - Necessità della conoscenza di un ambiente complesso ed eterogeneo; misura di grandezze chimico-fisiche di entità ridotta con complicate tecniche di campo e di laboratorio; applicazione di tecnologie tradizionale e innovative di intervento; raggiungimento di concentrazioni-obiettivo molto basse; conoscenza, non sempre esaustiva, del rapporto tra salute umana e condizioni ambientali. Queste le difficoltà più ricorrenti nel processo di miglioramento delle matrici ambientali "suolo" e "acque", al fine di garantire l'uso del territorio in condizioni compatibili con la salute umana e il rispetto dell'ambiente per aree di dimensioni molto. In questo senso, può essere utile considerare non solo gli aspetti sanitario-ambientali, ma anche quelli tecnico-economici all'interno del più generale concetto di "sviluppo sostenibile".

*Articolo  
a pag. 20*

**Elaborazione dell'Analisi di Rischio: spunti per nuove proposte** - Negli ultimi anni sono emerse delle criticità derivanti dall'elaborazione dell'AdR, strumento che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha assunto un ruolo fondamentale nella definizione di sito contaminato, costituendo lo strumento di supporto alle strategie di gestione della contaminazione. Sul punto è auspicabile una maggiore flessibilità nell'applicazione dei criteri con cui condurre l'AdR, utilizzando un approccio pragmatico e complessivo, valutando la sito-specificità e facendo ricorso a studi di speciazione con particolare attenzione alla bioaccessibilità alla determinazione analitica della mobilità ambientale e ai monitoraggi (ad esempio, per la stima della volatilizzazione). I dati così ottenuti potranno essere utilizzati direttamente per calcolare la CSR oppure, ove necessario, per effettuare una valutazione del rischio con modalità diretta.

*Articolo  
a pag. 30*

**Articolo  
a pag. 35**

**Acque sotterranee: il ricorso ai limiti soglia in caso di contaminazione** - Un interessante quesito sul tema delle acque sotterranee riguarda l'ipotesi di una qualche relazione tra condotte di superamento di valori soglia fissati dalla legislazione amministrativa (come ad esempio le soglie fissate dalle CSC che, peraltro, rappresentano esclusivamente le «*soglie di attenzione*», superate le quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio) e l'offesa al bene giuridico tutelato (l'incolumità pubblica). Questa domanda rimanda immediatamente ai criteri di elaborazione dei valori soglia allo scopo di setacciare il loro grado di afferenza rispetto al pericolo, terreno lacerato da dispute che vantano, come costante, quella di essere assolutamente permeabili al dubbio.

**Articolo  
a pag. 39**

**Giurisprudenza amministrativa: analisi delle ultime sentenze** - Tante sono le "sfaccettature" del più ampio tema delle bonifiche sulle quali continua a intervenire la giurisprudenza amministrativa. Tra le tante, il procedimento, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, ma anche i siti di interesse nazionale, le acque di falda emunte e MTBE. Vista la rapida evoluzione nonché la delicatezza della materia una rassegna sulle pronunce più recenti è quantomai opportuna.

**Articolo  
a pag. 44**

**Caso ILVA/Inquinamento e salute: alcuni profili di rischio** - Il contributo più rilevante che emerge dall'articolata decisione con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Riesame, è intervenuto sul caso "ILVA" e che dovrà essere tenuto in considerazione in tutte le attività di valutazione e gestione del rischio, risiede nell'individuazione chiara della soglia invalicabile per ogni attività economico-imprenditoriale che è quella costituita «*dalla tollerabilità per la salute umana e per l'ambiente in cui l'uomo vive*», che non può, in alcun modo, risultare compromessa in nome di interessi diversi. Tuttavia, come sempre succede in casi simili, la risposta punitiva del diritto penale giunge ben dopo lo svolgimento dei "fatti di inquinamento" con effetti che sono sicuramente insufficienti a riequilibrare i danni prodotti e a ripristinare la situazione *quo ante*. Non a caso, l'articolo 304, D.Lgs. n. 152/2006 (azione di prevenzione), impone all'operatore economico di prefigurarsi le conseguenze più sfavorevoli della propria condotta imponendogli di arrestarne o contenerne gli sviluppi dannosi, con ciò riducendo i costi del ripristino per sé (le misure preventive anticipate tendono a essere meno gravose degli oneri di risanamento successivi) e per l'intera collettività.

**Articolo  
a pag. 51**

**Dalla polizza assicurativa un supporto decisionale nei processi di bonifica** - Il legislatore (in particolare quello comunitario), attraverso lo strumento della responsabilità civile, ha reso, nel corso del tempo, sempre più puntuali e severe le obbligazioni in materia di tutela ambientale, giungendo a un corpo normativo il cui obiettivo si ritrova condensato ed efficacemente espresso attraverso il principio "chi inquina paga". In questo senso, lo strumento della polizza assicurativa racchiude in sé la "sintesi" della verifica condotta, sul generico modello organizzativo/gestionale, con l'attività di *risk management*. Il processo decisionale con cui stabilire se e come trasferire il generico rischio assicurandolo implica, infatti, l'aver verificato ogni fase del processo fissando il livello di accettabilità del rischio residuale.